



Roma, 18 Marzo 2020

Segr./CS/MC/mde

Ai Comitati Regionali

Ai C.P.A. di Trento e Bolzano

Alla Divisione Calcio a Cinque

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

### **CIRCOLARE n. 49**

Oggetto: D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 – Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 6 – 2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilìa)



CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 6 – 2020

Oggetto: D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 – Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

E' stato pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 il Decreto Legge in oggetto, cd. "Cura Italia".

Il provvedimento consta di cinque Titoli:

- I – Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale
- II - Misure di sostegno del lavoro
- III -Misure di sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario
- IV -Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e imprese
- V - Ulteriori disposizioni

Vanno preliminarmente evidenziate alcune disposizioni che interessano il settore sportivo quali quelle contenute negli artt. 61, 95 e 96.

**Art. 61 – Proroga di versamenti** - Si applicano, tra l'altro, alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva, **alle Associazioni e Società Sportive, professionistiche e dilettantistiche**, nonché ai soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori , le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e cioè, **la sospensione, dal 2 marzo al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973 (redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)**, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nonché quella **dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.**

I versamenti sospesi saranno effettuati, per altri soggetti, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in cinque rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020, **mentre (comma 5 dell'art. 61) le FSN, gli EPS, le Associazioni Sportive e le Società Sportive, professionistiche o dilettantistiche, applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020 e riprenderanno i versamenti entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione o in cinque rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.**

**Art. 95 – Sospensione dei termini di pagamento dei canoni di locazione** – Per le **Associazioni e Società Sportive, professionistiche e dilettantistiche**, sono sospesi dal 17 marzo e fino al 31 maggio 2020, i termini di pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi



pubblici dello Stato e degli Enti Territoriali. I versamenti andranno effettuati o in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in cinque rate mensili, di pari importo, dal mese di giugno 2020.

**Art. 96 – Indennità per il mese di marzo 2020** – L’indennità prevista dall’art. 27 del D.L. n. 18/2020 (indennità corrisposta ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva dal 23 febbraio 2020 ed ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione, pari a euro 600,00 per il mese di marzo), è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro, **anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso FSN, EPS e Associazioni e Società Sportive, professionistiche e dilettantistiche,, di cui all’art. 67, comma 1, lett. M) del TUIR** (trattasi delle indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica dal CONI, dalle FSN e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto). L’indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo del percipiente.

Le domande degli interessati, unitamente ai documenti comprovanti la preesistenza del rapporto di collaborazione, sono presentate alla “Sport e Salute S.P.A” in relazione alle Associazioni e Società che risulteranno nell’apposito Registro di cui all’art. 7, comma 2), del D.L. 28/5/2004, n. 136, convertito in Legge 27/7/2004, n. 186, acquisito dal C.O.N.I. sulla base di apposite intese che intercorreranno con la medesima “Sport e Salute S.P.A.”. Le istanze saranno poi istruite dalla più volte citata “Sport e Salute S.P.A.”, **secondo l’ordine cronologico di presentazione. Alla data di pubblicazione della presente Circolare, “Sport e Salute S.P.A.”, con comunicazione diramata sul proprio sito web ufficiale, ha chiarito che dopo l’approvazione di apposito provvedimento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – che dovrà intervenire entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge (17 Marzo 2020) - saranno rese note le modalità per formalizzare la richiesta dell’indennità.**

La disposizione si è resa necessaria in quanto i redditi dei collaboratori delle ASD e SSD non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore a 10 mila euro annui. I soggetti in argomento, in quanto non iscritti alla Gestione Separata INPS sarebbero rimasti esclusi dall’indennità accordata in favore dei lavoratori autonomi, professionisti e cococo iscritti alla Gestione Separata di cui al precedente art. 27.

\*\*\*\*\*

Di seguito si riportano le disposizioni che interessano la generalità dei soggetti e quindi anche le ASD e SSD affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti.

#### **Nuove scadenze fiscali**

**Art. 62, comma 1 – Sospensione adempimenti tributari** – Sono sospesi, per tutti i contribuenti, ivi compresi gli enti non commerciali (**ASD**), gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali



che scadono nel periodo tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020. Per effetto del successivo comma 5, i versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

Ai sensi del **comma 2**, per gli esercenti attività di impresa (quindi anche ASD con proventi commerciali), arte e professione, con ricavi o compensi **non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, **sono sospesi i versamenti di autoliquidazione che scadono tra l'8 ed il 31 marzo 2020, relativi a:**

- **ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973 (sui redditi di lavoro dipendente e assimilati) operate in qualità di sostituti d'imposta;**
- **IVA;**
- **contributi previdenziali, assistenziali, premi per assicurazione obbligatoria.**

La sospensione del versamento IVA (**comma 3**) si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi ai soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Per effetto del **comma 5**, i versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni/interessi, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Il **comma 7** prevede che per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, i ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 marzo 2020, **non sono assoggettati a ritenuta d'acconto** ex artt. 25 e 25-bis DPR n. 600/1973 (ritenute su redditi di lavoro autonomo e su altri redditi e ritenute su provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, ecc.) da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si avvalgono della presente disposizione **rilasciano** al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e **provvedono** a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

**Art. 67** – Sono sospese dall'8 marzo al 31 maggio 2020 le attività di controllo, accertamenti, riscossione, contenzioso da parte degli uffici impositori.

**Art. 68** – Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse da agenti della riscossione nonché dagli enti territoriali, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di accertamento INPS, atti emessi dalle Dogane e atti esecutivi emessi dagli Enti locali. E' differito il termine del 28 febbraio 2020 per il pagamento della rata della rottamazione-ter; il versamento va effettuato in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (lunedì 1 giugno 2020).



## **Titolo II - Misure di sostegno del lavoro**

**Art. 19 – Ammortizzatori sociali-** I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili al COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e, comunque, entro agosto 2020. La cassa integrazione è estesa anche alle micro imprese.

**Art. 23 – Congedo e indennità per lavoratori –** A seguito della chiusura dell’attività scolastica, asilnido, ecc., i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. I genitori lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS con figli di età non superiore a 12 anni hanno diritto a fruire di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzato ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori di lavoratori autonomi iscritti all’INPS (**commi 1-3**)

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni (**comma 4**).

Per i figli in età tra 12 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura dell’attività scolastica, senza indennità con diritto alla conservazione del posto di lavoro (**comma 6**).

**Il comma 8** prevede, in alternativa alle prestazioni di cui sopra, la possibilità di scegliere la corresponsione di un **bonus di 600,00 euro da utilizzare per prestazioni di baby-sitter**, erogate mediante il libretto di famiglia di cui all’art. 54-bis della L. 24 aprile 2017, n. 50.

**Art. 25 –** Identica indennità è prevista per i **lavoratori del pubblico impiego** a decorrere dal 5 marzo 2020. **Per i lavoratori del settore sanitario, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza, l’indennità è elevata a 1.000,00 euro.**

**Art. 26 -** Il periodo trascorso in quarantena obbligatoria è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.

**Artt. 27-31 – Una tantum per professionisti, collaboratori e altri – Ai liberi professionisti** con partita IVA attiva al 23 febbraio u.s. e ai *cococo* iscritti nella Gestione separata INPS, non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a **600,00 euro**, che non concorre alla determinazione del reddito. L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda (**art. 27**). La stessa indennità è riconosciuta ai **lavoratori iscritti nella gestione commercianti, artigiani non titolari di pensione (art. 28) e ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e stabilimenti termali (art. 29)**. Infine, con l’**art. 31** è prevista la incumulabilità delle indennità e la **non erogazione dell’indennità ai percettori del reddito di cittadinanza.**



**Art. 37 – Contributi lavoro domestico** – Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali **dovuti dai datori di lavoro domestico** in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio 2020. I versamenti vanno effettuati entro il **10 giugno 2020**.

**Art. 38 – Indennità ai lavoratori dello spettacolo** - Ai lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo pensioni lavoratori spettacolo, cui deriva un reddito non superiore a 50 mila euro, non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600,00 euro che non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda.

### **Titolo III – Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario**

**Art. 54 – Mutui prima casa** – E' prevista la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo prima casa per i **lavoratori autonomi e professionisti** che, a causa della crisi, autocertificano di aver perso, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre del 2019. Inoltre, la sospensione fino a 18 mesi potrà essere richiesta dai lavoratori dipendenti che saranno messi in cassa integrazione o avranno riduzioni sensibili dell'orario di lavoro e quindi del reddito, senza limiti di ISEE.

### **Titolo IV – Misure a sostegno della liquidità delle famiglie e imprese**

**Art. 63 – Premio ai lavoratori in sede di lavoro** – Ai titolari di reddito di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40 mila euro, spetta un premio per il mese di marzo 2020, che non concorre alla determinazione del reddito, **pari a 100,00 euro** da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I sostituti riconoscono in via automatica l'incentivo nella retribuzione di aprile e compensano l'incentivo stesso nel Mod. F 24.

**Art. 64 – Credito d'imposta per la sanificazione** – Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, è riconosciuto per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione, fino ad un massimo di 20 mila euro.

**Art. 65 – Credito d'imposta per botteghe e negozi** – Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, utilizzabile solo in compensazione.

**Art. 66 - Deduzione per le erogazioni liberali** – Per le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, Regione, Enti locali, Enti ed istituzioni pubbliche, finalizzate a finanziare interventi in materia di contenimento del COVID-19, spetta una detrazione



d'imposta lorda, ai fini delle imposte sui redditi, pari al 30%, per un importo non superiore a 30 mila euro. Ai fini IRAP sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

#### **Titolo V – Ulteriori disposizioni**

##### **Artt. 83 – 84 – *Sospensione dei procedimenti giudiziari***

Dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti presso gli uffici sono rinviate d'ufficio a dopo il 15 aprile 2020.

**Art. 88 – *Rimborso contratti*** – E' previsto il rimborso dei contratti di soggiorno e la risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei, ecc.. Va presentata istanza di rimborso, entro 30 giorni dal 17 marzo 2020, al venditore il quale rilascia un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno.

**Art. 103-104 – *Proroga di scadenza dei documenti*** – Tutti i certificati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. I documenti di riconoscimento scadenti dopo il 17 marzo 2020 sono prorogati al 31 agosto 2020.

**Art. 106 – *Assemblee Società*** – Le assemblee delle società in deroga al Codice civile, sono convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

**Art. 127 – *Entrata in vigore*** – Le disposizioni del presente Decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella G.U. (17 marzo 2020).

-